Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 11 febbraio 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA - Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del l'8 ottobre 1957, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dal regio decreto 30 aprile 1851, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate, in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati:

Medaglia d'oro

Alla memoria di **OBINU Raimondo,** procaccia, l'11 febbraio 1956 in Samugheo (Cagliari).

Si scagliava inerme contro tre malviventi che, armati e mascherati, tentavano di asportare i valori contenuti nella cassaforte dell'ufficio postale cui era addetto come procaccia Dopo violenta, impari lotta veniva colpito a morte dai malfattori, che si davano, quindi, alla fuga senza portare a compimento il loro disegno criminoso. Fulgido esempio di civismo spinto fino all'estremo sacrificio.

Medaglie d'argento

Alla memoria di **MAZZOLINI Richetto,** apprendista muratore, il 1° dicembre 1951 in Tolmezzo (Udine).

Accortosi che un compagno di lavoro era sul punto di precipitare dal tetto di un edificio, su cui stavano lavorando, con generoso impulso balzava in suo aiuto; ma, scivolato per la brina, precipitava al suolo, restando vittima del suo eroico spirito di abnegazione.

Alla memoria di **GERMINARIO Michele,** contadino, il 30 luglio 1955 in Molfetta (Bari).

Nel tentativo di soccorrere due bagnanti che, presi dal panico, invocavano aiuto, veniva travolto dai marosi e trascinato al largo, restando vittima del proprio nobile, generoso, impulso

ERCOLE Giovanni, finanziere, il 29 maggio 1955 in Falconara (Ancona).

Durante le operazioni di scarico di una petroliera, essendosi sviluppato improvvisamente un incendio in un tubo di raccordo, si slanciava, con encomiabile spirito altruistico, in soccorso di un operaio i cui abiti intrisi di petrolio avevano preso fuoco e riusciva col suo deciso intervento a salvarlo Incurante delle gravi ustioni riportate, si dirigeva di corsa verso una petroliera all'ancora per dare l'allarme e, malgrado ferito per una successiva caduta, riusciva ad avvertire l'equipaggio, che poteva così portare al largo il natante, scongiurando il pericolo di incalcolabili danni

SANSIVIERO Francesca, casalinga, l'11 aprile 1956 in Camerota (Salerno).

Quindicenne, non esitava a tuffarsi completamente vestita in mare per soccorrere un bimbo in procinto di annegare, riuscendo a trarlo a riva ed a rianimarlo, praticandogli prontamente la respirazione artificiale

NEROZZI Alfonsino, carpentiere, il 1° maggio 1956 in Sasso Marconi (Bologna).

Incurante del grave pericolo, si gettava nelle vorticose acque d'un fiume in piena per soccorrere un uomo che era rimasto, nel mezzo, disperatamente aggrappato ad un masso. Dopo violenta lotta per non essere a sua volta trascinato dalla corrente, riusciva a condurre in salvo il malcapitato

MIOTTI Rodolfo, scolaro, il 4 maggio 1956 in Lugo (Vicenza).

Ancora fanciullo, non esitava a tuffarsi completamente vestito nelle acque di un fiume, per soccorrere due bambine travolte dalla corrente ed in procinto di annegare, riuscendo, con l'ausilio di altro animoso e dopo notevoli sforzi, a trarle in salvo

RAVAZZIOL Elio, meccanico, l'8 maggio 1956 in Zero Branco (Treviso).

Benchè poco esperto nel nuoto, non esitava a tuffarsi in un fiume per soccorrere un ragazzo, che vi era accidentalmente caduto, e riusciva, dopo violenti ripetuti sforzi essendoglisi il pericolante strettamente avvinghiato, a ricondurlo in salvo alla riva.

CODARDINI Marcello, studente, il 4 giugno 1956 in Vicenza.

Benche dodicenne ed inesperto nel nuoto, non esitava a calarsi in un canale, in cui un bimbo era in procinto di annegare, riuscendo con sforzo e grave pericolo, data la viscidità del fondo, a trarlo salvo alla riva

GIULIANI Ferruccio, vigile urbano, il 24 giugno 1956 in Cassano d'Adda (Milano)

Scorta un'autovettura che era precipitata, ribaltandosi, nelle acque di una roggia, con generoso senso di altruismo e sprezzo del pericolo si tuffava completamente vestito per soccorrere le sei persone rimaste imprigionate nella macchina Aperto con fatica uno degli sportelli, riusciva ad estrarre due delle pericolanti, conducendole in salvo a riva e, successivamente, con l'aiuto di altri animosi, ne traeva in salvo altre due Tuffatosi di nuovo in acqua, dopo lunghi ed estenuanti sforzi, a causa della violenta corrente riusciva ad estrarre e a portare a riva gli ultimi due malcapitati che nel frattempo erano deceduti

PISCHEDDA Ugo, vice brigadiere CC, il 26 giugno 1955 in Pontecorvo (Frosinone)

Sprezzante del grave pericolo, si faceva calare per due volte in un pozzo di sondaggio, sul cui fondo due operai erano rimasti esanimi perchè colpiti da esalazioni venefiche, riuscendo, dopo lunghi e penosi sforzi, a riportare alla superficie i pericolanti, uno dei quali, malgrado le pronte cure in seguito decedeva.

DI NATALE Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza, il 29 settembre 1956 in Taormina (Messina)

Attratto dalle invocazioni di aiuto di due bagnanti in procinto di annegare, con ammirevole altruismo si slanciava completamente vestito, in acqua e, vincendo la violenza dei marosi, con gravi sforzi, riusciva a trarli in salvo

BRONZIERI Angelo Francesco, studente, il 7 luglio 1956 in San Giuliano Milanese (Milano).

Con generoso impulso, si tuffava tra i vorticosi flutti di un fiume per salvare un ragazzo che, travolto dalla corrente, era scomparso fra le acque. Afferrato e riportato a galla il pericolante, riusciva a ricondurlo salvo alla riva malgrado gli si fosse strettamente avvinghiato al collo.

PEZZILLI Vincenzo, maresciallo di pubblica sicurezza, il 31 dicembre 1956 in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con encomiabile sprezzo del pericolo, affrontava un pericoloso criminale, ubriaco ed armato di un'affilatissima baionetta, riuscendo, dopo violenta colluttazione, a disarmarlo ed a catturarlo. Riportava nell'azione contusioni varie.

RUSCICA Corrado, studente, il 29 gennaio 1957 in Siracusa.

Accortosi che una ragazza, perso l'equilibrio, era rimasta sospesa all'altezza di 14 metri, trattenuta da un lembo del vestito ad un gancio sporgente dalle scale della propria abitazione, con pronto intuito e sprezzo del pericolo, si portava di corsa al pianterreno, accogliendo fra le braccia e salvando da sicura morte la pericolante che, per il venir meno del fragile appiglio era precipitata nel vuoto. Riportava nella circostanza lievi ferite.

GRECO Armando, guardia di pubblica sicurezza, il 28 marzo 1957 in Napoli.

Con fulmineo slancio, afferrava una bimba, che stava per essere travolta da una autovettura, e riusciva a stento a sottrarla all'investimento. Nel compimento della generosa azione, non avendo potuto schivare completamente l'automezzo, cadeva a terra, riportando ferite e contusioni varie.

RUSSO Pietro, guardia di pubblica sicurezza, il 19 giugno 1957 in Casteldaccia (Palermo).

Si slanciava in aiuto di un bambino che nell'attraversare incautamente i binari, stava per essere travolto da un automotrice in transito, riuscendo a trarlo in salvo.

Medaglie di bronzo

VACCHINI Giuseppe, funzionario di banca, il 3 aprile 1955 in Roma.

Fallito un tentativo di rapina in una banca per il tempestivo funzionamento della sirena di allarme si frapponeva ai malfattori in fuga ed armati, cercando di trattenerne uno per un braccio, ma colpito ripetutamente col calcio della pistola, era costretto a desistere dal proprio intento.

TIROZZI Francesco, carabiniere, il 7 agosto 1955 in La Thuile (Aosta).

Con generoso slancio ed alto senso del dovere, si tuffava parzialmente vestito nelle acque vorticose di un fiume per soccorrere una donna che vi si era gettata a scopo suicida, riuscendo, dopo estenuante lotta a ricondurla a riva.

CANUTO Mario, ferroviere, il 31 agosto 1955 in Cairo Montenotte (Savona).

Si slanciava con pronta decisione in soccorso di una donna, che stava per essere travolta da un treno, riuscendo, con rischio della propria vita, a trarla in salvo.

Medaglia di bronzo con lode

MONGILLO Salvatore, guardia di pubblica sicurezza, il 16 marzo 1956 in Cairo Montenotte (Savona).

Accortosi che un viaggiatore, nel salire su un treno in moto, era rimasto sospeso ad uno scorrimano, con le gambe rivolte verso i respingenti della vettura, balzava sul predellino, vi issava il pericolante e si gettava con lui a terra, scongiurando una mortale disgrazia.

Medaglie di bronzo

NALIN Tranquillo, operaio, il 18 aprile 1956 in Cavarzere (Venezia).

Accorreva prontamente alle invocazioni di aiuto di una donna trascinata dalla vorticosa corrente di un fiume e, tuffandosi parzialmente vestito in acqua, riusciva a trarla in salvo dopo notevoli sforzi.

BRUNO Vincenzo, carabiniere, il 18 aprile 1956 in Brindisi.

Arditamente affrontava un mulo che, trainando un carro senza conducente, si era dato a corsa sfrenata in un'affollata strada cittadina e dopo dura lotta con l'animale, riusciva a fermarlo. Nel generoso gesto riportava una grave contusione.

MEROI Tarcisio, facchino, il 26 aprile 1956 in Udine.

Balzava generosamente dall'automezzo su cui trovavasi al lavoro e, scavalcato un muretto di cinta, si tuffava completamente vestito nelle acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo una bambina in procinto di annegare.

REGA Gaetano, vigile urbano, il 28 aprile 1956 in Castellammare di Stabia (Napoli).

Affrontava arditamente un cavallo che, trascinando un carro senza conducente, si era dato a fuga precipitosa in una affollata strada cittadina, e riusciva a fermarlo.

LAZZERI Ovindo, operaio delle Ferrovie dello Stato, il 15 maggio 1956 in Merano (Bolzano).

Scorto un fanciullo che, travolto dalla corrente si dibatteva in una roggia, scendeva in acqua completamente vestito e, benchè inesperto nel nuoto lo traeva in salvo.

GIUPPONI Wanda, commessa di negozio, il 4 giugno 1956 in Venezia.

Con generoso impulso si lanciava completamente vestita in acqua e, nonostante le difficoltà riusciva a trarre in salvo un bimbo accidentalmente caduto in un canale.

DE CASSAN Giovanni, fuochista l'11 giugno 1956 in Venezia.

Con generoso impulso si slanciava completamente vestito in acqua e, dopo non lievi sforzi, riusciva a trarre in salvo un bimbo inesperto nel nuoto, caduto accidentalmente in un canale.

FORNASIER Francesco, finanziere, il 19 giugno 1956 in Venezia.

Con generoso impulso si tuffava completamente vestito nella laguna e riusciva a trarre in salvo un bimbo che vi era accidentalmente caduto.

GAGGIO Gino, operaio, il 21 giugno 1956 in Venezia.

Senza esitazione si lanciava nelle acque riuscendo a trarre in salvo un bimbo di pochi giorni, che, scivolato con la carrozzella in un canale, era in procinto di annegare.

MASTROMARINO Generoso, guardia di pubblica sicurezza, il 22 giugno 1956 in Vercelli.

Con encomiabile sprezzo del pericolo, si slanciava, al sopraggiungere di un treno, in soccorso di una donna caduta nel mezzo dei binari, riuscendo a trarla in salvo.

FUSELLA Aldo, guardia di pubblica sicurezza, il 9 luglio 1956 in Imperia.

Scorto un viaggiatore che stava per essere travolto da un treno in arrivo, si slanciava con generoso ardimento in di lui soccorso salvandolo da sicura morte.

MARASCO Giovanni, guardia di pubblica sicurezza, l'11 agosto 1956 in Chiavari (Genova).

Si tuffava parzialmente vestito fra le onde del mare in burrasca, per soccorrere un incauto bagnante in procinto di annegare, e, con vigorosi sforzi, riusciva a trarlo in salvo.

SABETTA Salvatore, vicebrigadiere di pubblica sicurezza, il 3 settembre 1956 in San Cesario di Lecce (Lecce).

Si slanciava in mare, completamente vestito, per soccorrere un bagnante in procinto di annegare ed, insieme con altro animoso, riusciva con sforzo a trarlo in salvo.

VALLETTA Salvatore, guardia scelta di pubblica sicurezza, il 3 settembre 1956 in San Cesario di Lecce (Lecce).

Si slanciava in mare, completamente vestito, per soccorrere un bagnante in procinto di annegare ed insieme ad altro animoso, riusciva con sforzo a trarlo in salvo.

BIANCATERRA Mario, brigadiere di pubblica sicurezza, il 10 settembre 1956 in Pescara.

Si tuffava in un fiume, conducendo in salvo una donna, che vi si era gettata a scopo suicida.

INSALACO Rosario, sottotenente di pubblica sicurezza, il 30 ottobre 1956 in Pavia.

Con pronta determinazione balzava su un demente, armato di un acuminato coltello, riuscendo a disarmarlo e ad immobilizzarlo

PALASCIANO Pasquale, guardia di pubblica sicurezza, il 23 novembre 1956 in Matera

Si slanciava in soccorso di una giovane che, nel salire su di un treno in moto, era rimasta agganciata allo sportello aperto della vettura, riuscendo a spingerla all interno Riportava nell azione contusioni varie

MADDALONI Francesco, maresciallo di pubblica sicurezza, il 28 novembre 1956 in Ostia (Roma).

Completamente vestito e malgrado la rigidità del clima non esitava a tuffarsi in acqua, per recar soccorso a un uomo, che era accidentalmente caduto in un canale

MANFREDA Giovanni, guardia di pubblica sicurezza il 16 gennaio 1957 in Gorgonzola (Milano).

Si tuffava nelle gelide acque di un canale, per soccorrere una donna, cadutavi accidentalmente, riuscendo, con sforzo, a ricondurla a riva

SCLAFANI Rosario, guardia di pubblica sicurezza, il 22 gennaio 1957 in Roma.

Interveniva arditamente, con altro animoso, in soccorso di una donna che, a scopo suicida, tentava di lanciarsi nel vuoto da un alto edificio, riuscendo, malgrado la viva resistenza della pericolante, a trarla in salvo

RICCIO Rosario, guardia di pubblica sicurezza, il 22 gennaio 1957 in Roma.

Interveniva arditamente, con altro animoso, in soccorso di una donna che, a scopo suicida, tentava di lanciarsi nel vuoto da un alto edificio, riuscendo, malgrado la viva resistenza della pericolante, a trarla in salvo

FORACI Francesco, guardia di pubblica sicurezza, il 21 febbraio 1957 in Siracusa.

Con generoso slancio si tuffava vestito in mare per soccorrere un ragazzo in procinto di annegare e, con sforzo, riusciva a trarlo in salvo

MELECA Antonio, maresciallo di pubblica sicurezza, il 22 aprile 1957 in Napoli.

Con generoso altruismo e sprezzo del pericolo, riusciva, con la collaborazione di altro animoso, a trarre in salvo una donna caduta accidentalmente sui binari ed in procinto di essere travolta da un treno in manovra

RUSSO Pasquale, guardia scelta di pubblica sicurezza, il 22 aprile 1957 in Napoli.

Cooperava validamente, con pronta intuizione, al salvataggio di una donna caduta accidentalmente fra i binari ed in procinto di essere travolta da un treno in manovra.

FANTAUZZO Vincenzo, guardia di pubblica sicurezza, il 2 maggio 1957 in Monreale (Palermo).

Durante una corsa di cavalli, si slanciava, incurante della propria incolumità, in aiuto di due bambini che, incautamente, stavano attraversando la pista, riuscendo a trarli in salvo Travolto da uno degli animali riportava lievi contusioni

MARCHITELLI Pasquale, guardia di pubblica sicurezza, il 18 giugno 1957 in Alessandria.

Accortosi che un uomo, nel discendere da un treno in movimento, era caduto tra il marciapiede ed una rotaia, rischiando di essere travolto dalle successive vetture, si slanciava in suo soccorso ed, afferratolo, riusciva a trascinarlo in salvo sul marciapiede.

DAL BIANCO Bortolo, agricoltore, il 4 maggio 1956 in Lugo (Venezia).

Si tuffava vestito nelle acque di un fiume per soccorrere due bambine in procinto di annegare, riuscendo, con l'ausilio di altro animoso a trarle in salvo.

(7052)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. **1368.**

Approvazione della convenzione stipulata in Firenze per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la Facoltà di agraria dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la deliberazione in data 4 dicembre 1956, con la quale il Consiglio di amministrazione della Azienda di Stato per le foreste demaniali in accoglimento della richiesta fatta dal Ministero del tesoro ha disposto la maggiorazione del contributo annuo da L. 800.000 a L. 1.400.000 per ciascun posto di assistente ordinario, assumendo altresì a proprio carico l'onere per il trattamento economico di cessazione dal servizio nella misura del 20 % su L. 1.400.000 e ogni altro futuro eventuale onere concernente il trattamento economico degli assistenti ordinari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze in data 24 gennaio 1956 per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la Facoltà di agraria della Università di Firenze.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Università di Firenze in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi, con l'obbligo, per l'ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 18 — RELLEVA

Repertorio n. 420

Convenzione fra l'Università degli studi di Firenze e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali per la istituzione di numero tre posti di ruolo di assistente ordinario di cattedre forestali.

L'anno millenovecentocinquantasei e questo giorno 24 del mese di gennaio, in Firenze nella sede dell'Università degli studi piazza San Marco, 4 innanzi a me dott. Tullio Gallo, direttore amministrativo dell'Università di Firenze e come tale delegato, con decreto del rettore in data 1° luglio 1950, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario senza l'assistenza di testimoni avendovi le parti con me d'accordo rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

Camaiti ing. prof. Alberto fu Antonio nato a Roma, e domiciliato a Roma, via G. Carducci 5, nella sua qualità di direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa come da deliberazione del 18 settembre 1954 e 29 settembre 1955 (allegati *A* e *B*).

Lamanna prof. E. Paolo fu Angelo, nato a Matéra domiciliato a Firenze piazza San Marco 4, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Firenze, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Università di Firenze con deliberazione del 24 gennaio 1955 (allegato *C*).

Premesso

Che corrispondentemente all'aumento di due posti di ruolo di materie forestali della Facoltà di agraria dell'Università di Firenze ed alle esigenze delle altre cattedre forestali esistenti, si rende necessario un aumento di posti di ruolo di assistente ordinario;

Che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in conformità all'art. 67 del regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, art. 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 e del regio decreto 26 marzo 1946, n. 657, relativi alle spese per l'istruzione forestale e venuta nella determinazione di potenziare gli studi forestali con adeguato finanziamento per la istituzione oltre che di posti di professore di ruolo anche di posti di assistente di ruolo per le cattedre di insegnamento di materie forestali nonchè per il migliore funzionamento dell'attività didattica della Sezione forestale della Facoltà di agraria di Firenze;

Che il Consiglio di amministrazione dell'Università di Firenze ha preso atto con vivo compiacimento della determinazione di cui sopra;

Tutto ciò premesso

I sopracitati signori, della cui personale identità e piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso

Art. 1

Presso la Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Firenze saranno istituiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario, in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà stessa, da destinare alle cattedre di discipline forestali.

Il trattamento giuridico ed economico nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopradetti posti di assistente sarà quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465 e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente tecnico e subalterno dell'Università.

Art. 2

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali si obbliga di corrispondere annualmente all'Università degli studi di Firenze, per il finanziamento dei posti di assistente di cui all'art. 1 la somma di L. 2.400.000 pari a L. 800.000 per ciascun posto di assistente ordinario, da pagarsi a decorrere dalla nomina degli assistenti di ruolo.

Art. 3

L'Università di Firenze si obbliga, in esecuzione della istituzione dei posti di cui all'art. 1:

a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti rispettivamente dovuti dallo Stato agli assistenti di cui all'art. 1 compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei predetti assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) ad aggiungere alla dotazione ordinaria delle cattedre alle quali gli assistenti sono assegnati, la somma che rimanesse disponibile dopo eseguito il versamento allo Stato della somma per i titoli di cui alla precedente lettera *a*).

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 2.400.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Università degli studi di Firenze per versare allo Stato le somme dovute ai sensi del sopradetto art. 3, lettera *a*) per i predetti posti di ruolo di assistente, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali si impegna, per tutta la durata della presente convenzione a versare annualmente all'Università di Firenze la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Art. 4

Qualora in qualsiasi momento venga meno il contributo previsto dalla presente convenzione ovvero questa non sia rinnovata alla scadenza, i posti di cui trattasi dovranno senz'altro intendersi soppressi con la conseguente cessazione dal servizio degli assistenti.

Art. 5

La presente convenzione avrà la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dall'anno 1955-56 (1° novembre 1955) e si intenderà automaticamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga denunciata almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6

La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Firenze sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto che consta di due fogli di carta libera uso bollo scritti da persona di mia fiducia su pagine sei e sin qui parte della successiva viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono a forma di legge con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Firenze.

F.to *Camaiti Alberto*
» *E. P. Lamanna*
» *Tullio Gallo*

Registrato a Firenze (Atti civili) addì 25 gennaio 1956, n. 9313, vol. 541. Esatte L. (*gratis*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1957, n. 1369.

Cambio della denominazione dell'Ispettorato del servizio ippico e veterinario dell'Esercito in Ispettorato del servizio veterinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 560, concernente la ripartizione dei servizi della Amministrazione centrale della guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, concernente l'unificazione dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica nel Ministero della difesa;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'Ispettorato del servizio ippico e veterinario della Amministrazione centrale della difesa - Servizi per l'Esercito, assume la denominazione di Ispettorato del servizio veterinario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 23 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1957, n. 1370.

Istituzione nel comune di Sant'Angelo in Grotte di un ufficio distinto di conciliazione con sede nella frazione omonima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Sant'Angelo in Grotte, in data 3 aprile 1957, n. 4, con la quale si chiede che sia istituito un distinto ufficio di conciliazione con sede nella frazione Sant'Angelo in Grotte dello stesso Comune e competenza sul territorio della frazione stessa;

Uditi i pareri favorevoli del Presidente della Corte di appello di Napoli e del Procuratore generale presso la stessa Corte;

Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1° della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1° del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' istituito nel comune di Sant'Angelo in Grotte un ufficio distinto di conciliazione con sede nella frazione Sant'Angelo in Grotte e competenza sul territorio della frazione stessa.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1957

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 20. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1957, n. 1371.

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1958 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è fissato in cinquemila unità.

Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1958 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è fissato in trentamila unità.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà anche indicato il giorno di presentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1957

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 17 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1957, n. 1372.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ad accettare una donazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio

decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 2/28 del 28 febbraio 1957, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ha stabilito di accettare la donazione di un affresco per collocarlo nella propria sede (Palazzo Lamba Doria);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore, dalla società in nome collettivo Luigi Pittaluga Vapori, di Genova, di un affresco a firma: « F.lli Semino », raffigurante una battaglia, costituito da 27 brani numerati, alle condizioni previste dalla deliberazione n. 2/28 del 28 febbraio 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1957

GRONCHI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 21 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 gennaio 1958, n. 16.

Istituzione di una rappresentanza diplomatica permanente, con rango di Ambasciata, presso la Comunità economica europea e presso la Comunità europea dell'energia atomica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, relativa alla ratifica ed all'esecuzione dei Trattati istitutivi della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea, firmati a Roma il 25 marzo 1957;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una rappresentanza diplomatica permanente, con rango di Ambasciata, presso la Comunità economica europea e presso la Comunità europea dell'energia atomica.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 24. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 gennaio 1958

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo del dott. Manlio Campana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 13 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 92, col quale il dott. Manlio Campana venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo;

Vista la dichiarazione in data 6 novembre 1957, con la quale il dott. Manlio Campana ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio per motivi di salute e di famiglia;

Ritenuto che i motivi addotti dal dott. Campana risultano giustificati e, pertanto, sono da accettarsi le dimissioni da lui presentate;

Visti i pareri espressi dalla Commissione per il listino e dalla Deputazione della Borsa valori di Palermo, nonchè dall'ispettore capo del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa stessa;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 6 novembre 1957, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Manlio Campana dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1958

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1958
Registro n 2 Tesoro, foglio n. 325. — FLAMMIA

(632)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1957.

Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo le vie Milano, Torino e Verbano del comune di Casorate Sempione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in 40 km. orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Casorate Sempione: via Milano, via Torino e via Verbano;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di 40 km. orari nelle seguenti strade del comune di Casorate Sempione: via Milano, via Torino e via Verbano.

Roma, addì 19 novembre 1957

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(652)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1957.

Determinazione di periodi di occupazione media mensile per carovane e cooperative di facchini e ippotrasportatori ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico concernente gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate carovane e cooperative di facchini e ippotrasportatori sono determinati come segue:

Ancona:

Compagnia facchini « Città di Ancona » di Ancona: giornate 26, decorrenza 1° ottobre 1956.

Ascoli Piceno:

Carovana facchini « Labor » di Pagliare di Spinetoli: giornate 14, decorrenza 1° ottobre 1955;

Carovana facchini « Bufalo » di Monterubbiano: giornate 14, decorrenza 1° ottobre 1955;

Carovana facchini « Robur » di Grottammare: giornate 13, decorrenza 1° aprile 1956;

Carovana facchini di Roccafluvione: giornate 10, decorrenza 1° marzo 1956.

Avellino:

Carovana facchini n. 5329 di Vallata: giornate 18, decorrenza 1° ottobre 1956;

Carovana facchini « S.I.T.A. » n. 2859 di Avellino: giornate 26, decorrenza 1° febbraio 1957.

Catania:

Carovana carico e scarico merce varia « L'Archimede » di Catania, periodo 17 novembre-31 dicembre 1953, giornate 18; periodo 1° gennaio-31 dicembre 1954, giornate 18: periodo 5 gennaio-31 dicembre 1955, giornate 22; periodo 1° gennaio-31 dicembre 1956, giornate 24; dal 1° gennaio 1957 in poi, giornate 24.

Chieti:

Carovana facchini « La Lupa » di Fossacesia: giornate 22, decorrenza 15 ottobre 1956.

Ferrara:

Carovana facchini A.C.L.I. « San Giorgio » di Ferrara: giornate 16, decorrenza 1° settembre 1956.

Firenze:

Carovana facchini Mercato avicunicolo di Firenze: giornate 25, decorrenza 30 aprile 1956;

Carovana facchini « Lo Steccuto » di Firenze: giornate 25, decorrenza 4 giugno 1956;

Carovana facchini « La Tettoia » di Firenze: giornate 22, decorrenza 1° luglio 1956;

Carovana facchini Scalo ferroviario di Rifredi-Firenze: giornate 19, decorrenza 1° luglio 1956.

Imperia:

Cooperativa operai pulitori treni e lavori affini di Ventimiglia: giornate 26, decorrenza 1° dicembre 1956.

Macerata:

Carovana facchini « Vis » di Porto Potenza Picena: giornate 15, decorrenza 1° giugno 1956.

Matera:

Carovana facchini C.I.S.L. di Grassano: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1955.

Milano:

Carovana facchini « Lambrate » di Milano: giornate 20, decorrenza 1° ottobre 1956;

Carovana facchini « La Veloce » di Milano: giornate 20, decorrenza 8 ottobre 1956.

Padova:

Cooperatori caricatori e scaricatori di Montagnana: giornate 15, decorrenza 1° luglio 1955.

Pesaro:

Carovana facchini di Gabicce: giornate 15, decorrenza 1° ottobre 1956.

Potenza:

Carovana facchini « Ercole » di Rionero in Vulture: giornate 15, decorrenza 1° giugno 1956;

Carovana facchini « Vultur » di Rionero in Vulture: giornate 13, decorrenza 8 ottobre 1956.

Reggio Emilia:

Cooperativa birocciai di Gattatico: giornate 20;

Gruppo birocciai di Campegine: giornate 16.

Rovigo:

Carovana facchini autonoma adriese di Adria: giornate 26, decorrenza 1° ottobre 1956.

Siena:

Carovana facchini mercato ortofrutticolo centrale di Siena: giornate 24, decorrenza 1° aprile 1955;

Carovana facchini « La Volante » di Siena: giornate 22, decorrenza 15 settembre 1956;

Carovana facchini scalo merci FF.SS. di Siena: giornate 16, decorrenza 1° agosto 1956;

Carovana facchini scalo merci FF.SS. di Montalcino-Torrenieri: giornate 15, decorrenza 1° aprile 1955.

Terni:

Carovana facchini di Terni: giornate 26;

Carovana facchini di Amelia: giornate 24, decorrenza 12 aprile 1956;

Carovana facchini « La Rapida » di Terni: giornate 22, decorrenza 1° settembre 1956.

Udine:

Carovana caricatori e scaricatori di Ronchi dei Legionari: giornate 22;

Carovana caricatori e scaricatori « E. Valvasone » di Valvasone: giornate 10;

Gruppo caricatori e scaricatori di Udine: giornate 22, decorrenza 1° ottobre 1956.

Venezia:

Carovana facchini di Giudecca Venezia: giornate 20, decorrenza 1° dicembre 1956.

Viterbo:

Carovana facchini « Falisca » di Montefiascone giornate 20, decorrenza: 1° settembre 1955.

Art. 2.

La decorrenza segnata a fianco di ciascuna cooperativa indica la data di applicazione dei nuovi periodi medi sopracitati. Per le cooperative per le quali non è indicata alcuna decorrenza il provvedimento è operante dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1957

Il Ministro GUI

(656)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1957 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vercelli numero 9801 in data 10 gennaio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Dino Dellordi, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dall'Associazione sindacale interessata con il sig. Nino Bocca della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto:

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Nino Bocca è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Dino Dellordi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1958

Il Ministro: GUI

(658)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla Federazione delle opere pie di Senigallia (Ancona) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale civile.

Con decreto in data 8 gennaio 1958, n. 330/634, dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Federazione delle opere pie di Senigallia (Ancona) viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso il locale Ospedale civile.

(660)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Cessazione col 30 giugno 1958 dell'incarico di commissario straordinario per l'« Alleanza cooperativa torinese », con sede in Torino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1958, viene disposto che l'incarico di commissario straordinario per l'« Alleanza cooperativa torinese », con sede in Torino, conferito al sig. Erio Padovani con decreto Presidenziale 8 novembre 1957 cessa il 30 giugno 1958.

(628)

Scioglimento di due società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 gennaio 1958 le seguenti società cooperative:

1) Società cooperativa « La Terranovese », con sede in Terranova Bracciolini (Arezzo), costituita con atto in data 14 settembre 1919 per notaio Umberto Cantucci;

2) Società cooperativa agricola « Unità e lavoro », con sede in Vaccarizzo Albanese (Cosenza), costituita con atto in data 20 marzo 1947 per notaio dott. Pietro Rapani;

sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(636)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

7ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1960

Si notifica che il giorno 8 marzo 1958, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione per l'assegnazione di 1 premio di L. 10.000.000, 4 di L. 5.000.000 e 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle dodici serie (dalla 33/1960 alla 44/1960) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1960, emesse in base alla legge 30 dicembre 1950, n. 1040, e decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di marzo, alle ore 10, nella sala sopra specificata aperta al pubblico.

Roma, addì 8 febbraio 1958

Il direttore generale SCIPIONE

(613)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 10 febbraio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,80	624,80	624,80	624,70	624,82	624,80	624,85	624,80	624,80
$ Can	634,35	635,50	634,50	635,50	634,80	634,50	635,50	685,10	634,40	635,50
Fr. Sv. lib	145,80	145,80	145,90	145,80	145,75	145,81	145,815	145,80	145,80	145,80
Kr D.	90,35	90,35	90,37	90,375	90,30	90,36	90,385	90,35	90,37	90,35
Kr. N.	87,42	87,41	87,44	87,435	87,40	87,40	87,44	87,45	87,43	87,40
Kr Sv.	120,65	120,49	120,54	120,52	120,40	120,66	120,51	120,65	120,62	120,60
Fol	164,74	164,71	164,77	164,73	164,70	164,75	164,74	164,75	164,78	164,70
Fr B	12,53	12,53	12,5325	12,5325	12,52875	12,53	12,53	12,54	12,53	12,53
Fr. Fr.	148,14	148,09	148,14	148,14	148,05	148,05	148,14	148,17	148,18	148,10
Fr Sv acc	142,55	142,48	142,52	142,45	142,40	142,56	142,51	142,55	142,55	142,50
Lst	1749,34	1749,50	1749,75	1749,45	1749,50	1749,50	1749,625	1749,80	1749,875	1749,50
Dm occ	148,55	148,53	148,55	148,48	148,50	148,58	148,54	148,60	148,59	148,55
Scell Aust	24,01	24 —	24,01	24,0025	23,90	24,01	24,005	24 —	24 —	24 —

Media dei titoli del 10 febbraio 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,20
Id 3,50 % 1902	60,60
Id 5 % 1935	96,90
Redimibile 3,50 % 1934	82,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,85
Id 5 % (Ricostruzione)	89,95
Id 5 % (Riforma fondiaria)	83,625
Id 5 % 1936	95,925
Id 5 % (Città di Trieste)	83,50
Id 5 % (Beni Esteri)	82,125

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,30
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	98,325
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,575
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,25
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,025
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	94,575
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	94,625
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	94.825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	635,50
1 Franco svizzero lib	145,807
1 Corona danese	90,38
1 Corona norvegese	87,437
1 Corona svedese	120,515
1 Fiorino olandese	164,735
1 Franco belga	12,531
100 Franchi francesi	148,14
1 Franco svizzero acc	142,48
1 Lira sterlina	1749,537
1 Marco germanico	148,51
1 Scellino austriaco	24,004

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1958, registro n 851, foglio n 104, il ricorso straordinario in data 30 ottobre 1956, proposto dalla signora Sanzo Isabella, nata Salvo, vedova del prof Sanzo Luigi, già direttore degli Istituti talassografici, avverso il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 8 febbraio 1956, relativo alla liquidazione della pensione indiretta ad essa spettante, è dichiarato inammissibile

(663)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, n 75314/8651, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Bruno Francesco fu Angelo-Michele, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Barletta-Grumo, tronco rurale di Corato, estese complessivamente mq 224, riportate nel catasto terreni alla particella n 78/*a*, *n* del foglio di mappa n 54 ed alla particella n 6 parte del foglio di mappa n. 61, e nella planimetria tratturale con i numeri 546/*e* e 174/*e*.

(666)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Apricena

Con decreto Ministeriale in data 10 agosto 1957, n 7735/1374, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Petruccelli Michele fu Leonardo, delle zone demaniali facenti parte del braccio Nunziatella-Stignano, tronco rurale in Apricena, estese complessivamente mq 17100, riportate nel catasto terreni alle particelle numeri 4/*a* e 39/*a* del foglio di mappa n 81, e nella planimetria tratturale con i numeri 3 ed 8/*a*

(664)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di San Marco in Lamis

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, n 17634/7346, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Piccirella Angelina fu Francesco Paolo, in D'Orsi-Villani, della zona demaniale facente parte del braccio Nunziatella-Stignano, tronco rurale in San Marco in Lamis, estese mq. 979, riportata nel catasto terreni alla particella n 71/*a* parte del foglio di mappa n 82, e nella planimetria tratturale con il n 78

(667)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

ETFAS

L'indennità di espropriazione dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Villanova Monteleone (Sassari) di complessivi ettari 14.81.30 (parte) espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 721 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta DIAZ Peppino fu Giovanni Antonio e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, e determinata in L. 493.272,90 (lire quattrocentonovantatremiladuecentosettantadue e cent. 90), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 7 luglio 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa 76 - N. di mappa 8 - Qualità: pascolo arborato 3ª.

Corrige

Foglio di mappa 76 - N. di mappa 8 - Qualità: pascolo 3ª.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Usini (Sassari) di complessivi ettari 3.53.06 (parte) espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 723 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 1952 (supplemento ordinario) nei confronti della ditta DIAZ Peppino fu Giovanni Antonio e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, e determinata in L. 109.008,25 (lire centonovemilaotto e cent. 25), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 9 settembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa 1 - N. di mappa 32 - Qualità: seminativo 4ª.

Corrige

Foglio di mappa 1 - N. di mappa 32 - Qualità: seminativo 3ª.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(661)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1958, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 56, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, è respinto il ricorso straordinario prodotto dalla ditta Fratelli Aldo e Silvio Pedrotti, Pedrotti Bruno e Masa Carlo, avverso il decreto 26 marzo 1956, dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano.

(659)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 902/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 2316 R/Gab. con cui al sig. Tscholl Giuseppe, nato a Montefontana (Castelbello Ciardes) il 28 aprile 1899, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ciolli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 13 gennaio 1958 dal predetto signor Ciolli Giuseppe, in atto residente a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 9 marzo 1936, numero 2316 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Ciolli Giuseppe, nato a Castelbello Ciardes il 28 aprile 1899, e della di lui moglie Kaibl Maria, nata a Castelbello Ciardes il 28 agosto 1901, viene ripristinato nella forma tedesca di Tscholl.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 28 gennaio 1958

p. *Il Vice Commissario del Governo*
ERENDI

(634)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Dispensa dagli esami colloquio prescritti per la collocazione nei ruoli ordinari o per l'iscrizione nei ruoli transitori ordinari di insegnanti di ruolo speciale transitorio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 3 terzo comma e 5 secondo comma, della legge 12 agosto 1957, n. 799;

Ordina:

1. La dispensa dagli esami colloquio di cui agli articoli 3 e 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799, può essere chiesta:

a) dai professori di ruolo speciale transitorio di insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario o un ruolo transitorio ordinario, ai fini del conferimento della cattedra o dell'iscrizione nel ruolo transitorio ordinario corrispondente al posto occupato;

b) dai professori di ruolo speciale transitorio di insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente non prevede cattedre di ruolo ordinario, ai fini del conferimento della cattedra o dell'iscrizione nel ruolo transitorio ordinario esistenti in altri tipi di scuola cui sia consentito di passare, dal posto attualmente occupato, ai sensi della tabella annessa alla citata legge 12 agosto 1957, n. 799.

2 Per ottenere la dispensa dagli esami-colloquio i professori di cui al precedente paragrafo devono aver compiuto favorevolmente il prescritto periodo di prova per il posto occupato e trovarsi in una delle seguenti condizioni

1) siano in possesso dell'idoneità per la cattedra o il ruolo transitorio ordinario cui si aspira Sono considerati idonei gli aspiranti che, in un concorso per esami, abbiano riportato la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori ma non siano stati compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di posti messi a concorso Tale votazione è di 70/100, tranne che per i concorsi per esami indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n 373, per i quali la votazione medesima è ridotta a 60/100

Per l'iscrizione nei ruoli transitori ordinari di lingua straniera nella scuola media e di lingua straniera e di disegno nella scuola secondaria di avviamento professionale, sono considerati validi i titoli di idoneità conseguiti in concorsi per esami alle corrispondenti cattedre esistenti nelle scuole del cessato ordinamento in luogo delle quali sono state istituite, ai sensi, rispettivamente della legge 1° luglio 1940, n 899 e della legge 22 aprile 1932, n 490, le attuali scuola media e scuola secondaria di avviamento professionale

2) abbiano conseguito almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse, in un concorso alla cattedra cui si aspira, o, per coloro che chiedono l'iscrizione nei ruoli transitori ordinari di lingua straniera nella scuola media o di lingua straniera o di disegno nella scuola secondaria di avviamento professionale in un concorso alle corrispondenti cattedre esistenti nelle scuole sopraindicate del cessato ordinamento,

3) siano in possesso di titolo di abilitazione — conseguito con una votazione non inferiore a 7/10 — relativo ad insegnamenti per i quali non è stato bandito alcun concorso a cattedre dal 1945 in poi.

4) risultino provenienti, a norma dell'art 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1127, dal ruolo ordinario e siano in possesso, per la cattedra o per l'insegnamento del ruolo ordinario cui aspirano, di titolo valido di abilitazione. Hanno valore di abilitazione i titoli di cui alle cattedre *a*), *b*) e *c*) dell'art 3 del decreto Ministeriale 24 dicembre 1957, che indice gli esami colloquio.

3 Le domande di esonero dagli esami colloquio, redatte su carta da bollo da L 200, devono pervenire, entro il termine stabilito nell art. 5 del citato decreto Ministeriale 24 dicembre 1957, al Servizio ruoli speciali transitori o, per gli insegnanti di educazione fisica, al Servizio centrale dell'educazione fisica e sportiva del Ministero della pubblica istruzione

Nella domanda l'aspirante deve indicare

1) cognome, nome, data e luogo di nascita,

2) insegnamento relativo al posto di ruolo speciale transitorio attualmente occupato, sede e scuola di servizio,

3) data di inizio del servizio nei ruoli speciali transitori e relativo insegnamento quando esso sia diverso da quello cui si riferisce il posto attualmente occupato,

4) eventuali trasferimenti di sede o eventuali passaggi ad altra o ad altre classi di concorso con indicazione, in tal caso, delle sedi e della decorrenza dei relativi provvedimenti, ottenuti successivamente alla predetta data di inizio del servizio nei ruoli speciali transitori. Ove l'aspirante sia proveniente, a norma dell'art 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1127, dal ruolo ordinario, dovrà indicare altresì tale ruolo di provenienza,

5) cattedra di ruolo ordinario o ruolo transitorio ordinario cui si aspira,

6) indirizzo al quale si chiede che vengano inviate le eventuali comunicazioni E' fatto obbligo all'aspirante di comunicare con lettera raccomandata qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte al recapito dichiarato.

Nella domanda si potrà inoltre riportare la dichiarazione di cui al citato art 5 del decreto Ministeriale 24 dicembre 1957, intesa ad ottenere che la domanda stessa sia ritenuta eventualmente valida anche per l'ammissione all'esame-colloquio

La domanda deve essere infine datata e firmata. Su di essa il preside, o, nell'ipotesi di una utilizzazione per mansioni diverse dall'insegnamento, il capo d'ufficio dovrà apporre il visto per l'autenticazione della firma e una dichiarazione attestante la permanenza in servizio dell'aspirante.

La domanda deve essere inoltrata per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde delle domande e dei relativi documenti che pervengano con altro mezzo.

4 Alla domanda deve essere allegato, a seconda del requisito in base al quale si chiede l'esonero, uno dei seguenti titoli

certificato di idoneità conseguito in concorsi per titoli ed esami alla cattedra o all'insegnamento di ruolo transitorio ordinario cui si aspira, ovvero certificato dal quale risulti che l'aspirante ha conseguito almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse, in un concorso alla cattedra o all'insegnamento di ruolo transitorio ordinario cui si aspira, ovvero, infine, certificato di abilitazione conseguito con una votazione non inferiore ai 7/10 per quegli insegnamenti per i quali non è stato bandito alcun concorso dal 1945 in poi

Nel caso in cui l'aspirante non sia già in possesso del certificato da allegare, potrà chiederne il rilascio e la trasmissione d'ufficio al Servizio ruoli speciali transitori con istanza in carta legale da L 200 diretta all'Ufficio concorsi scuole medie del Ministero, unendo una marca amministrativa da L 100 e precisando, nell'istanza stessa, l'anno del bando del concorso o dell'esame di Stato nel quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede il rilascio. Della presentazione di tale istanza l'aspirante deve dare notizia nella domanda di esonero dall'esame-colloquio.

I professori di ruolo speciale transitorio provenienti, a norma dell'art 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1127, dal ruolo ordinario, ove non siano in possesso di uno dei titoli indicati nel primo comma, devono invece allegare alla domanda di esonero dall'esame-colloquio i seguenti documenti.

1) certificato di abilitazione o titolo abilitante relativo alla cattedra o all'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui si aspira,

2) stato di servizio (fornito di bollo da L. 200) rilasciato dalla competente Direzione generale del Ministero della pubblica istruzione, dal quale risulti il servizio prestato nel ruolo ordinario di provenienza.

Sono dispensati dal produrre i documenti da allegare alla domanda di esonero di cui al presente paragrafo coloro che abbiano giacenti presso il Servizio ruoli speciali transitori i documenti stessi. Essi però devono, in tal caso, dichiarare espressamente tale circostanza nella domanda.

5 In mancanza di contraria comunicazione, le domande di esonero dagli esami-colloquio dovranno ritenersi senz'altro accolte

Roma, addì 24 dicembre 1957

Il Ministro Moro

(688)

Concorsi esami colloquio per il conferimento delle cattedre di ruolo ordinario istituite in luogo di altrettanti posti di ruolo speciale transitorio soppressi o per l'iscrizione nei ruoli transitori ordinari, ai sensi e con gli effetti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 799.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n 236,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405;

Vista la legge 12 agosto 1957, n 799,

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1957, con il quale è stata approvata la tabella che determina il numero dei posti di ruolo speciale transitorio per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria soppressi dal 1° ottobre 1957 e quello delle corrispondenti cattedre di ruolo ordinario istituite dalla stessa data per effetto degli articoli 1 e 2 della citata legge 12 agosto 1957, n 799,

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1957 che detta le modalità da seguire per gli esami-colloquio di cui alla stessa legge 12 agosto 1957, n 799;

Decreta

Art 1

Sono indetti i seguenti concorsi esami colloquio per il conferimento delle cattedre di ruolo ordinario istituite in luogo di altrettanti posti di ruolo speciale transitorio soppressi, col decreto interministeriale 30 settembre 1957 citato nelle premesse, nelle scuole e negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale·

Tabella	DENOMINAZIONE DELLA CATTEDRA	Tipo di scuola cui si riferisce la cattedra
I	Italiano, latino, storia e geografia	Scuola media
II	Matematica	Idem
III	Disegno	Idem
I. cl	Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ginnasio
II. cl	Lettere greche e latine	Liceo classico
IV. cl	Lettere italiane, latine e storia	Liceo classico, scientifico e istituto magistrale
V	Filosofia e storia	Idem
VII. a	Lingua e letteratura francese	Liceo scientifico
VII. b	Lingua e letteratura inglese	Idem
VII. c	Lingua e letteratura tedesca	Idem
IX	Matematica e fisica	Liceo classico, scientifico e istituto magistrale
X	Scienze naturali, chimica e geografia	Idem
XI	Disegno	Liceo scientifico e istituto magistrale
XII	Musica e canto	Istituto magistrale
A. I	Italiano, storia e geografia	Scuola tecnica e scuola professionale femminile
A. II	Lettere italiane e storia	Istituto tecnico agrario commerciale e per geometri, industriale
A. III	Lettere italiane	Istituto tecnico nautico
A. IV. f	Lingua e letteratura francese	Scuola tecnica commerciale
A. V. f	Lingua e letteratura francese	Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico
A. V. i	Lingua e letteratura inglese	Idem
A. V. s	Lingua e letteratura spagnola	Istituto tecnico commerciale
A. V. t	Lingua e letteratura tedesca	Istituto tecnico industriale
A. VI	Matematica	Istituto tecnico industriale e nautico
A. VII	Matematica e fisica	Istituto tecnico industriale, commerciale e per geometri
A. VIII	Chimica e merceologia	Istituto tecnico commerciale e per geometri
A. IX	Scienze e merceologia	Scuola tecnica commerciale
A. XI	Costruzioni e disegno di costruzioni	Istituto tecnico industriale per geometri
C. I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Istituto tecnico agrario
C. II	Chimica e industrie agrarie	Idem
C. IV	Agricoltura	Idem
C. V	Economia ed estimo rurale	Idem
C. XIV	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	Idem
D. II	Elettrotecnica	Scuola tecnica industriale
D. III	Elettrotecnica e radiotecnica	Idem
D. IV	Meccanica e disegno professionale	Idem
D. VIII	Tecnologia e laboratorio tecnologico	Idem
D. X	Tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale	Idem
E I	Fisica	Istituto tecnico industriale
E. III	Elettrotecnica e laboratorio	Idem
E. V	Meccanica, macchine disegno relativo	Idem
E. VI	Disegno tecnico	Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti
E VIII	Chimica e laboratorio	Idem
E. XIII	Tecnologia meccanica e laboratorio	Idem
E. XV	Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	Istituto tecnico industriale per edili
F. I	Computisteria e pratica commerciale	Scuola tecnico commerciale
G. I	Scienze naturali, geografia generale ed economica	Istituto tecnico commerciale
G. IV	Ragioneria e tecnica commerciale	Idem
G. V	Materie giuridiche ed economiche	Idem
H. I	Agronomia ed estimo	Istituto tecnico per geometri
H. II	Topografia	Idem
J. III	Astronomia e navigazione	Istituto tecnico nautico
J. V	Macchine marine e disegno	Idem
L. II	Disegno, nozioni di storia dell'arte	Scuola professionale femminile
M. I	Italiano, storia e geografia	Scuola magistero professionale per la donna
M. II	Scienze naturali, merceologia e agraria	Idem
M. III	Disegno, storia dell'arte	Idem
M. IV	Economia domestica ed igiene	Idem
Avv. I	Italiano, storia e geografia	Scuole e corsi secondari di avviamento professionale
Avv. II	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene	Idem
Avv. III	Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia, disegno professionale	Idem
Avv. IV	Materie tecniche del tipo agrario	Scuole secondarie di avviamento professionale
Avv. V	Materie tecniche del tipo industriale	Idem
Avv. VI	Materie tecniche del tipo commerciale	Idem

Art 2

Sono indetti altresì concorsi esami-colloquio per l'iscrizione nei ruoli transitori ordinari di educazione fisica, di lingua straniera nella scuola media, di lingua straniera e di disegno nella scuola secondaria di avviamento professionale rispettivamente istituiti, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n 936, ratificato con legge 21 marzo 1953, n 190, dell'art 15 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n 816 e del terzo comma dell art 34 della legge 22 aprile 1932, n 490.

Art 3.

Ai concorsi esami-colloquio di cui ai precedenti articoli 1 e 2 possono partecipare

1) i professori di ruolo speciale transitorio di insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario o un ruolo transitorio ordinario, ai fini del conferimento della cattedra o della iscrizione nel ruolo transitorio ordinario, corrispondente al posto occupato,

2) i professori di ruolo speciale transitorio di insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente non prevede cattedre di ruolo ordinario o un ruolo transitorio ordinario, ai fini del conferimento della cattedra o dell'iscrizione nel ruolo transitorio ordinario esistenti in altri tipi di scuola cui sia consentito di passare, dal posto attualmente occupato, ai sensi della tabella annessa alla legge 12 agosto 1957, n 799

Per l'ammissione a tali esami-colloquio gli anzidetti professori devono essere forniti di titolo di abilitazione per la cattedra o per l'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano ed aver compiuto favorevolmente il prescritto periodo di prova nel posto di ruolo speciale transitorio occupato A tale scopo hanno valore di abilitazione:

a) i titoli di categoria *a*) indicati per ciascuna classe di concorso a cattedre negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, rispettivamente dalle tabelle approvate con i regi decreti 11 febbraio 1941, n 229 e 27 gennaio 1933, n. 153, titoli il cui valore di abilitazione, ai fini dell'ammissione ai corrispondenti concorsi a cattedre, è confermato dall'art 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n 972,

b) i titoli di categoria *a*) indicati rispettivamente alle lettere *c*) e *h*) dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n 236, per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola media e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, e del disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale;

c) i titoli indicati nella lettera *q*) dello stesso art 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n 236, per l'insegnamento dell'educazione fisica

Art 4

Le domande di ammissione ai concorsi esami-colloquio, redatte su carta da bollo da L 200 devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* Le domande degli insegnanti di educazione fisica devono pervenire, nel termine anzidetto, al Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva

Nella domanda di ammissione l'aspirante deve indicare

1) cognome e nome, data e luogo di nascita,

2) insegnamento relativo al posto di ruolo speciale transitorio attualmente occupato, sede e scuola di servizio,

3) data di inizio del servizio nei ruoli speciali transitori e relativo insegnamento quando esso sia diverso da quello cui si riferisce il posto attualmente occupato,

4) eventuali trasferimenti di sede o eventuali passaggi ad altra o ad altre classi di concorso con indicazione, in tal caso, delle sedi e della decorrenza dei relativi provvedimenti ottenuti successivamente alla predetta data di inizio del servizio nei ruoli speciali transitori;

5) cattedra di ruolo ordinario o ruolo transitorio ordinario cui si aspira,

6) indirizzo al quale si chiede che vengano inviate le comunicazioni relative all'esame-colloquio cui si domanda di partecipare. E' fatto obbligo all'aspirante di comunicare con lettera raccomandata qualunque cambiamento del proprio recapito Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte al recapito dichiarato.

La domanda deve essere infine datata e firmata dal candidato Su di essa il preside o, nell'ipotesi di una utilizzazione per mansioni diverse dall'insegnamento, il capo d'ufficio dovrà apporre il visto per l'autenticazione della firma e una dichiarazione attestante la permanenza in servizio del candidato

Alla domanda deve essere allegato il certificato di abilitazione o il titolo abilitante relativo alla cattedra o all'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui si aspira Sono esonerati dal produrre detto documento coloro il cui certificato di abilitazione o il cui titolo abilitante sia giacente presso il Servizio ruoli speciali transitori del Ministero della pubblica istruzione o presso il Servizio centrale per l educazione fisica e sportiva Essi però devono, in tal caso, dichiarare espressamente nella domanda, tale circostanza

La domanda documentata deve essere inoltrata per via postale con raccomandata L'Amministrazione non risponde delle domande e dei relativi documenti che pervengono con altro mezzo.

La data della presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità del candidato all'esame-colloquio

Le domande che risultassero redatte e documentate non conformemente a quanto stabilito dal presente articolo non saranno ritenute valide

Art 5

Nelle domande di esonero dall'esame-colloquio, redatte e documentate in conformità alle disposizioni contenute nella apposita ordinanza Ministeriale 24 dicembre 1957, che dovranno pervenire, entro lo stesso termine indicato nel primo comma del precedente articolo al Servizio ruoli speciali transitori o, per gli insegnanti di educazione fisica, al Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva del Ministero della pubblica istruzione, gli interessati potranno dichiarare se intendono, ove non ottengano l'esonero richiesto per mancanza dei requisiti prescritti, che esse siano ritenute valide ai fini della eventuale ammissione al relativo esame-colloquio. L'Amministrazione si riserva di dare, in tal caso, comunicazione a ciascun aspirante dell'esito della domanda, ai fini dell'ammissione al predetto esame-colloquio, e di invitarlo, nell'ipotesi che essa venga accolta, ad integrare, ove occorra, la documentazione già prodotta

Art 6

In mancanza di comunicazione di esclusione gli aspiranti si intendono senz'altro ammessi al concorso esame-colloquio cui hanno chiesto di partecipare Essi saranno chiamati direttamente con lettera raccomandata

Perdono il diritto all'esame coloro che non si presentano nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti

Prima di sostenere la prova gli aspiranti devono dimostrare la propria identità personale esibendo alla Commissione giudicatrice un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato

Art 7

La Commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio, in forma sintetica, sull'esame colloquio sostenuto da ciascun candidato Ogni Commissione avrà cura di compilare, al termine delle operazioni relative ai propri esami-colloquio, l'elenco di coloro nei confronti dei quali sia stato espresso un giudizio favorevole. Tale elenco di candidati che hanno superato l'esame sarà approvato con decreto Ministeriale e sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte seconda. Di detta pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative

Art 8

Ai candidati inclusi in detto elenco che accettino la nomina nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari non saranno restituiti i documenti prodotti ai fini della partecipazione agli esami di cui al presente decreto

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge

per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta bollata da L. 200, dichiarando di ritirarsi dall'esame al quale hanno chiesto di partecipare o di non accettare la nomina nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto che non sia prescritto o espressamente richiamato, valgono le norme vigenti in materia di concorso a cattedre negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958
Registro n. 7 Pubblica istruzione, foglio n. 301. — FAGGIANI

(689)

Esami speciali per il conferimento dei posti di insegnante tecnico-pratico di ruolo ordinario, istituiti in luogo di altrettanti posti di ruolo speciale transitorio soppressi ai sensi e con gli effetti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 799.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, modificato in sede di ratifica con legge 24 dicembre 1951, n. 1634;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, n. 571;

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 799;

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1957, che approva la tabella del contingente dei posti di insegnante tecnico pratico di ruolo speciale transitorio soppressi a decorrere dal 1° ottobre 1957 per effetto del primo comma dell'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 799 e quello dei corrispondenti posti di ruolo ordinario istituiti con la medesima decorrenza per effetto del terzo comma del citato art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 799;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1957, che detta le modalità per lo svolgimento della prova pratica integrata da un colloquio di cui al primo comma dell'art. 11 della richiamata legge 12 agosto 1957, n. 799;

Decreta

Art. 1.

Per il conferimento dei posti di insegnante tecnico pratico di ruolo ordinario, istituiti con il decreto interministeriale citato nelle premesse in luogo di altrettanti posti di insegnante tecnico pratico di ruolo speciale transitorio soppressi, nelle scuole e negli istituti media tecnica sono indetti i seguenti esami consistenti in una prova pratica integrata da un colloquio:

a) per insegnanti tecnico pratici negli istituti tecnici industriali;

b) per insegnanti tecnico pratici negli istituti tecnici agrari;

c) per insegnanti tecnico pratici negli istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile;

d) per insegnanti tecnico pratiche nelle scuole di magistero professionale per la donna;

e) per insegnanti tecnico pratiche nelle scuole professionali femminili;

f) per insegnanti tecnico pratici nelle scuole tecniche industriali;

g) per insegnanti tecnico pratici e insegnanti tecnico pratiche nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario, a tipo industriale maschile, a tipo industriale femminile e a tipo marinaro.

Art. 2.

Possono partecipare alla prova pratica integrata da un colloquio, di cui al precedente articolo, per il conferimento di uno dei posti di ruolo ordinario corrispondenti a quello di ruolo speciale transitorio da ciascuno occupato, gli insegnanti tecnico pratici degli istituti d'istruzione media tecnica iscritti nei ruoli speciali transitori che presentino apposita istanza, redatta su carta legale da L. 200 diretta al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda di ammissione l'aspirante deve indicare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) posto di ruolo speciale transitorio occupato ed eventuale specializzazione, scuola e sede di servizio;

3) posto di ruolo ordinario corrispondente a quello di ruolo speciale transitorio occupato per il cui conferimento si chiede di partecipare all'esame;

4) indirizzo al quale si chiede che vengano inviate eventuali comunicazioni. E' fatto obbligo all'aspirante di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori, con lettera raccomandata qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte al recapito dichiarato.

La domanda deve essere infine datata e firmata dall'aspirante. Su di essa il capo d'Istituto dovrà apporre il visto per l'autenticazione della firma e una dichiarazione attestante la permanenza in servizio dell'aspirante.

La domanda deve essere inoltrata per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde delle domande che pervengono con altro mezzo. La data della presentazione delle domande sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il ritardo nella presentanzione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità alla prova dell'aspirante stesso.

Art. 3.

In mancanza di comunicazione di esclusione gli aspiranti si intendono senz'altro ammessi alla prova integrata dal colloquio cui hanno chiesto di partecipare. Essi saranno chiamati direttamente con lettera raccomandata. Perdono il diritto a sostenere la prova coloro che non si presentano nel giorno, nell'ora o nel luogo stabiliti. Prima di sostenere la prova gli aspiranti devono dimostrare la propria identità personale esibendo alla Commissione giudicatrice un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio, in forma sintetica sulla prova integrata dal colloquio sostenuta da ciascun candidato. Ogni Commissione avrà cura di compilare, al termine delle proprie operazioni relative alla detta prova, l'elenco di coloro nei confronti dei quali sia stato espresso un giudizio favorevole. Tale elenco di candidati che hanno superato la prova sarà approvato con decreto Ministeriale e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione Parte seconda. Di detta pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 5.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto che non sia prescritto non espressamente richiamato, valgono, per gli insegnanti tecnico pratici delle scuole secondarie di avviamento professionale, le norme contenute nel regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, per gli insegnanti tecnico pratici degli istituti di istruzione tecnica, le norme contenute nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958
Registro n. 7 Pubblica istruzione, foglio n. 302. — FAGGIANI

(690)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 49809 del 16 novembre 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui in premessa:

1	Zimatore dott. Diego	punti	59,230
2	Gallo dott. Francesco	»	52,630
3.	D'Aloe dott. Raffaele	»	50,100
4	Comi dott. Domenico	»	48,580
5	Polillo dott. Pasquale	»	48,000
6	Caroleo dott. Saverio	»	47,852
7.	Panzitta dott. Salvatore	»	47,620
8	Zappino dott. Pasquale	»	47,598
9	Conochiella dott. Giuseppe	»	47,370
10	Scalise dott. Carmine	»	47,250
11	Castagna dott. Gaetano	»	46,660
12	Scuteri dott. Giuseppe	»	46,120
13	Perri dott. Massimo	»	45,990
14	Crupi dott. Giuseppantonio	»	45,950
15	Migliarese dott. Federico	»	45,710
16.	Costa dott. Natale	»	45,500
17	Ostillio dott. Giovanni	»	45,250
18	Spitaleri dott. Antonino	»	44,595
19	Capozza dott. Vincenzo	»	44,530
20	Milano dott. Giovanni	»	44,090
21	Scalfari dott. Lucio	»	44,030
22	Serrao dott. Sebastiano	»	43,775
23	Moricca dott. Salvatore	»	43,380
24	Cimino dott. Francesco	»	43,360
25	Minerva dott. Luigi	»	43,305
26	Rotella dott. Elio	»	43,090
27	Rombola dott. Francesco	»	42,860
28.	Fassone dott. Luciano	»	41,840
29	Carchedi dott. Amadeo	»	41,360
30	Amodeo dott. Vincenzo	»	41,240
31	Mongiardo dott. Giuseppe	»	41,168
32	Cosentino dott. Salvatore	»	40,095
33	Marchianò dott. Francesco	»	39,500
34	Barbieri dott. Domenico	punti	37,720
35.	Scalise dott. Francesco	»	37,580
36.	Catizone dott. Antonio	»	37,435
37	Bongarzone dott. Giuseppe	»	37,105
38	Grasso dott. Giuseppe	»	35,720

Catanzaro, addì 28 gennaio 1958

Il prefetto NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 5891 in data 28 gennaio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1954,

Vedute le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso,

Considerato che il dott. Polillo Pasquale non ha indicato nei termini le sedi per le quali, in ordine di preferenza, intendeva concorrere e che le tre sedi indicate dal dott. Conochiella Giuseppe nella sua domanda di ammissione al concorso, spettano ai candidati che la precedono in graduatoria,

Vista la legge n. 375 del 3 giugno 1950, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra e per i posti a fianco indicati, i seguenti concorrenti

Zimatore dott. Diego. Briatico (prima condotta),
Gallo dott. Francesco Strongoli (prima condotta),
D'Aloe dott. Raffaele. Drapia (prima condotta),
Comi dott. Domenico: Casabona (prima condotta),
Caroleo dott. Saverio: San Sostene (condotta unica),
Panzitta dott. Salvatore Ricadi (prima condotta),
Zappino dott. Pasquale: Miglierina (condotta unica),
Scalise dott. Carmine: Cicala (condotta unica);
Castagna dott. Gaetano: Badolato (condotta unica),
Scuteri dott. Giuseppe Zagarise (condotta unica),
Perri dott. Massimo Gasperina (condotta unica),
Crupi dott. Giuseppantonio· Sorbo San Basile (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Catanzaro, addì 28 gennaio 1958

Il prefetto NICOSIA

(643)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.